

DELIBERAZIONE 23 GENNAIO 2014
13/2014/R/EFR

DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO A COPERTURA DEI COSTI SOSTENUTI DAI
DISTRIBUTORI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA
ENERGETICA A DECORRERE DALL'ANNO D'OBBLIGO 2013

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 23 gennaio 2014

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, in corso di recepimento;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" e il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreti interministeriali 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto interministeriale 21 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas

per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi” (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012) e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03;
- la deliberazione dell’Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione 219/04);
- la deliberazione dell’Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito: deliberazione 98/06)
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: deliberazione EEN 9/11);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, EEN 12/11 (di seguito: deliberazione EEN 12/11);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: Testo Integrato Trasporto);
- la deliberazione dell’Autorità 14 febbraio 2013, 53/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 53/2013/R/efr) e, in particolare, gli Allegati 1 e 2;
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 348/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 348/2013/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2013, 391/2013/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 484/2013/R/efr (di seguito: deliberazione 484/2013/R/efr);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 31 ottobre 2013, 485/2013/R/efr (di seguito: documento per la consultazione 485/2013/R/efr) e le osservazioni pervenute;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas (di seguito: RTDG 2014-2019).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 219/04, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 9, comma 1, dei decreti interministeriali 20 luglio 2004, l’Autorità ha previsto la definizione di un contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi a fronte del conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria loro assegnati dagli stessi decreti e che tale contributo potesse essere aggiornato annualmente dall’Autorità; la medesima deliberazione, all’articolo 3, comma 1, ha previsto che, in fase di prima applicazione, il predetto contributo tariffario unitario fosse pari a 100 €TEE;
- con la deliberazione 98/06, l’Autorità ha definito criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 nonché direttive alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica;
- il decreto interministeriale 21 dicembre 2007, all’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, ha incrementato, per gli anni 2008 e 2009, l’obiettivo di risparmio di energia primaria

in capo ai distributori obbligati, precedentemente disposto dai decreti interministeriali 20 luglio 2004, e ha, al contempo, fissato nuovi obiettivi per il triennio 2010-2012;

- con la deliberazione EEN 36/08, l’Autorità ha definito una formula per l’aggiornamento annuale del contributo tariffario unitario, previsto dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione 219/04, da riconoscere, per ogni anno d’obbligo successivo al 2008, per i costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi a fronte del conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria loro assegnati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007; tale formula non prevedeva alcuna correlazione con il valore di mercato dei titoli di efficienza energetica;
- l’Autorità ha calcolato, per ogni anno d’obbligo, il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico di cui al precedente punto applicando la formula di cui alla deliberazione EEN 36/08; tale aggiornamento è avvenuto, da ultimo, con la deliberazione EEN 12/11, in relazione all’anno d’obbligo 2012, ultimo anno per cui il decreto interministeriale 21 dicembre 2007 ha fissato obiettivi quantitativi nazionali;
- con la deliberazione 348/2013/R/efr, l’Autorità ha proceduto alla verifica del conseguimento, da parte dei distributori obbligati per l’anno 2012, degli obiettivi specifici aggiornati di risparmio energetico;
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2012 ha modificato, integrato e in parte superato quanto precedentemente disposto dal decreto interministeriale 21 dicembre 2007 e, in particolare:
 - l’articolo 4, comma 1, ha definito nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico che devono essere perseguiti attraverso il meccanismo dei certificati bianchi, per il periodo 2013-2016;
 - l’articolo 4, commi 3 e 4, ha specificato le quantità e le cadenze annuali di riduzione dei consumi di energia primaria, espresse in numero di certificati bianchi, attraverso cui i soggetti obbligati individuati dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto devono ottemperare agli obiettivi quantitativi di cui al precedente alinea per gli anni dal 2013 al 2016;
 - l’articolo 4, commi 6 e 7, ha specificato come determinare la quota degli obblighi di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 del medesimo articolo che deve essere conseguita da ciascuna impresa di distribuzione di energia elettrica e di gas a essi soggetta;
 - l’articolo 8 ha introdotto una nuova procedura di valutazione, ai fini dell’accesso al meccanismo dei certificati bianchi, per interventi infrastrutturali che comportino un risparmio di energia elettrica o di gas naturale stimato annuo superiore a 35.000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a venti anni (di seguito: grandi progetti); il medesimo articolo ha previsto che, a tali grandi progetti, sia “riconosciuta altresì la facoltà di optare per un regime che assicuri un valore costante del certificato per l’intera vita utile dell’intervento, pari al valore vigente alla data di approvazione del progetto” e che l’Autorità definisca “le modalità operative di tale previsione, avuto riguardo alle eventuali fluttuazioni del valore di mercato del certificato”;
 - l’articolo 9, comma 1, ha previsto che i costi sostenuti dai distributori obbligati trovino copertura, “limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e

- del gas naturale” e che tale copertura sia effettuata “secondo criteri e modalità definiti dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato e con la definizione di un valore massimo di riconoscimento”;
- l’articolo 9, comma 2, ha specificato quanto al precedente alinea, disponendo che i risparmi realizzati nel settore dei trasporti siano equiparati a risparmi di gas naturale e trovino copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo i criteri di cui al comma 1 del medesimo articolo;
 - l’articolo 13, comma 1, ha previsto che, a partire dal 2014, i soggetti obbligati trasmettano alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) i certificati bianchi relativi all’anno precedente ai fini di quanto riportato al seguente alinea;
 - l’articolo 13, comma 2, ha assegnato al GSE il compito, a partire dal 2014, di verificare che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all’obbligo annuo assegnatogli, anche secondo le specifiche di cui al comma 3;
 - quanto previsto all’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 costituisce un elemento nuovo e ulteriore rispetto a quelli precedentemente adottati per l’aggiornamento del contributo tariffario unitario, effettuato a partire dall’anno d’obbligo 2009 e fino all’anno d’obbligo 2012, e rende obsoleta la formula di cui alla deliberazione EEN 36/08; in particolare, il disposto normativo prevede che il contributo tariffario unitario sia opportunamente aggiornato in modo tale da riflettere, diversamente da prima, l’andamento del prezzo dei certificati bianchi riscontrato sul mercato;
 - quanto previsto all’articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 costituisce un elemento nuovo e ulteriore rispetto a quanto previsto dalla normativa precedentemente in vigore, assegnando al GSE (e non più all’Autorità), a partire dall’anno d’obbligo 2013, il compito di verificare che ciascun soggetto obbligato posseda certificati corrispondenti all’obbligo annuo assegnato;
 - per quanto riportato ai precedenti punti, l’Autorità è tenuta a prevedere:
 - la fissazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi fissati dall’articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, nonché alla quota residua degli obiettivi specifici per l’anno d’obbligo 2012 non ottemperati entro i termini disposti dalla deliberazione 98/06 e per cui si applica quanto previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007;
 - l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 in considerazione del fatto che è necessario definire criteri più aggiornati e aderenti all’attuale contesto di mercato, superando la ormai obsoleta formula di aggiornamento del contributo tariffario disposta con la deliberazione EEN 36/08;
 - le determinazioni di propria competenza per quanto riguarda i grandi progetti di cui all’articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
 - ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, l’Autorità esprime un parere in merito all’adeguamento delle linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi, spettante, proprio per effetto del medesimo decreto, al Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il

Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (anziché all'Autorità come in precedenza);

- in considerazione di quanto riportato ai precedenti punti, l'Autorità, con deliberazione 484/2013/R/efr, ha avviato un procedimento finalizzato alla formulazione di provvedimenti inerenti la definizione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti agli obblighi fissati dall'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e la determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica da riconoscere per i grandi progetti di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con il documento per la consultazione 485/2013/R/efr, ha espresso, tra l'altro, i propri orientamenti in materia di determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica prevedendo, in particolare:
 - a) la possibilità di determinare, in un momento successivo e sulla base di un'analisi specifica (stanti le attuali difficoltà nella definizione del costo unitario marginale di generazione dei TEE), il contributo tariffario anche in funzione dei costi di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica "marginali"; ciò consente di definire un meccanismo ancora più efficace di riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti obbligati;
 - b) per ogni anno d'obbligo, la definizione di un contributo tariffario preventivo e un contributo tariffario definitivo, calcolati rispettivamente all'inizio e al termine del medesimo anno d'obbligo; e che, dal punto di vista teorico, il contributo tariffario preventivo sia definito in modo tale da fornire indicazioni preliminari di prezzo;
 - c) che il contributo tariffario preventivo (calcolato all'inizio di ciascun anno d'obbligo a partire dal 2014) sia definito sulla base de:
 - il contributo tariffario preventivo indicato per l'anno d'obbligo precedente;
 - la media aritmetica delle riduzioni percentuali attese per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento, valutate sulla base dei dati *forward*, al fine di tenere conto dell'andamento atteso per il costo dell'energia nel settore domestico che influenza la quota del costo marginale degli interventi coperta tramite incentivo. Tali dati possono essere relativi al medesimo anno a cui è riferito il contributo ovvero essere riferiti alle riduzioni attese tra il periodo di riferimento dell'anno a cui è riferito il contributo e dell'anno precedente;
 - in subordine e in alternativa rispetto agli elementi di cui al precedente punto, nonché in via transitoria, la media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento tra il periodo di riferimento dell'anno corrente e dell'anno precedente;
 - un fattore correttivo α (convenzionalmente fissato in sede di prima applicazione pari a 0,5) da applicarsi al termine relativo alle variazioni dei prezzi dell'energia, introdotto, tra l'altro, per tenere conto del fatto che a una riduzione delle bollette energetiche non corrisponde un analogo aumento

- della quota del costo marginale degli interventi che richiede di essere coperta tramite incentivo e a cui è correlato il contributo tariffario preventivo;
- d) che il contributo tariffario definitivo (calcolato al termine di ciascun anno d'obbligo a partire dal 2013) sia determinato in funzione de:
- il corrispondente contributo preventivo, definito secondo quanto previsto alla precedente lettera c), oppure, in subordine, il contributo definitivo dell'anno precedente;
 - il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato, eventualmente comprensivo dei prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali, nel medesimo anno d'obbligo;
 - un parametro adimensionale k, da applicarsi alla differenza tra i valori di cui ai precedenti alinea, introdotto al fine di limitare l'incentivo all'esercizio dell'eventuale potere di mercato da parte dei distributori soggetti agli obblighi, definito pari a 0,8 (o, in alternativa, avente valore variabile in funzione dello scostamento tra contributo preventivo e definitivo);
- e) di definire il contributo tariffario preventivo per il solo anno 2013 in modo leggermente diverso da quanto riportato alla precedente lettera c), al fine di ridurre il disequilibrio venutosi a creare rispetto ai prezzi di scambio; in particolare, l'Autorità ha previsto l'utilizzo del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, in luogo del valore del contributo preventivo dell'anno 2012 (che non esisteva), e il valore medio delle riduzioni dei prezzi dell'energia per i clienti domestici nel periodo di riferimento 2011/13;
- f) di non determinare né un contributo massimo di riferimento in termini assoluti né un contributo minimo, ritenendoli non necessari od opportuni in considerazione del combinato delle formule di aggiornamento tariffario sopra riportate;
- g) di confermare le medesime modalità di erogazione del contributo tariffario definitivo attualmente vigenti e previste dalla deliberazione 219/04 e 98/06, ove applicabili, ad eccezione di quanto previsto alle seguenti lettere h) e i);
- h) di modificare le tempistiche per la pubblicazione del contributo tariffario, prevedendo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno sia il contributo definitivo dell'anno d'obbligo appena terminato che il contributo preventivo dell'anno d'obbligo appena iniziato;
- i) di prevedere che, con riferimento alla ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore elettrico, venga utilizzato il "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" per quanto riguarda l'ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori elettrici, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata, e parimenti il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" per quanto riguarda l'ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori di gas naturale, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata;
- con il documento per la consultazione 485/2013/R/efr, l'Autorità ha inoltre espresso i propri orientamenti in merito ai grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

CONSIDERATO CHE:

- gli orientamenti dell’Autorità in merito alla definizione del contributo tariffario unitario sono stati positivamente accolti da tutti i soggetti interessati che hanno espresso le proprie opinioni;
- la maggior parte dei soggetti interessati condivide in particolare l’utilità della definizione, per ciascun anno d’obbligo, di un contributo tariffario preventivo, allo scopo di fornire indicazioni di prezzo preliminari e propedeutiche alla successiva definizione del contributo definitivo;
- con riferimento alla formula di definizione del contributo tariffario preventivo:
 - alcuni soggetti interessati non condividono che il contributo preventivo sia definito in funzione del contributo preventivo dell’anno precedente, suggerendo che esso sia calcolato sulla base del contributo definitivo dell’anno precedente oppure della media dei prezzi di scambio sul mercato organizzato dei titoli; un operatore esprime parere contrario all’eventualità che il contributo preventivo possa essere correlato al contributo definitivo o agli scambi in borsa; altri soggetti, infine, condividono l’orientamento espresso dall’Autorità e la correlazione con il contributo preventivo dell’anno precedente;
 - in relazione alla correlazione con le riduzioni percentuali dei prezzi dell’energia per i clienti domestici, diversi operatori non ritengono opportuno tenere conto di tali dati nella determinazione del contributo preventivo e, nel caso l’Autorità intendesse comunque confermare i propri orientamenti, ritengono generalmente preferibile utilizzare i valori registrati nei dodici mesi precedenti, senza ricorrere ai valori attesi valutati sulla base dei dati *forward*; il ricorso ai valori a consuntivo viene ritenuto preferibile anche da un altro operatore che invece condivide di per sé l’utilizzo della variazione dei prezzi dell’energia nella determinazione del contributo preventivo;
 - fatto salvo quanto riportato al precedente punto, gli operatori che hanno espresso la propria opinione condividono la scelta di introdurre il fattore correttivo α , da applicarsi alle riduzioni percentuali dei prezzi dell’energia di cui al precedente punto, nonché il valore, pari a 0,5, indicato dall’Autorità;
- con riferimento alla formula di definizione del contributo tariffario definitivo:
 - gli operatori generalmente ritengono non opportuno utilizzare, oltre ai valori medi ponderati degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell’anno d’obbligo, anche gli analoghi prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali; un operatore propone invece di considerare solo la porzione dei prezzi di scambio dei bilaterali che si discosta di poco dalla media dei prezzi registrati sul mercato organizzato;
 - fermo restando quanto in precedenza riportato in merito all’eventualità che il contributo tariffario preventivo non sia funzione del contributo preventivo dell’anno precedente, ma del contributo definitivo o dei valori di scambio dei titoli del medesimo periodo, gli operatori, in generale, ritengono opportuno limitare il peso del parametro k , introdotto al fine di limitare l’incentivo all’esercizio dell’eventuale potere di mercato. Nell’eventualità che tale parametro sia costante, alcuni di essi suggeriscono l’adozione di un valore maggiore rispetto a quello - pari a 0,8 - indicato dall’Autorità, mentre, nell’eventualità che esso sia variabile, è opinione di alcuni operatori che esso

- possa assumere differenti valori (compresi tra 0,8 e 1) in funzione allo scostamento tra il valore degli scambi dell'ultimo anno e il contributo preventivo. Un operatore, inoltre, concorda sul valore indicato dall'Autorità e un altro propone una differenziazione tra distributori in funzione del numero di clienti finali;
- tutti gli operatori non ritengono opportuno differenziare il parametro k di cui al precedente punto in funzione del fatto che gli obblighi in capo a ciascun distributore siano raggiunti nel corso del primo anno d'obbligo oppure successivamente, come consentito dall'articolo 13, comma 3, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
 - per quanto riguarda la fissazione del contributo tariffario preventivo per il solo anno d'obbligo 2013 mediante l'adozione di una formula differente rispetto a quella da adottarsi per gli anni successivi:
 - alcuni operatori ritengono non opportuno tenere conto anche della variazione dei prezzi dell'energia, mentre altri condividono nella sostanza gli orientamenti dell'Autorità; un solo operatore suggerisce di fare riferimento al valore del contributo definitivo per l'anno d'obbligo 2012;
 - in generale, gli operatori che hanno espresso la propria opinione in merito ritengono che debba essere preso in considerazione il solo periodo giugno 2012 – maggio 2013, e non anche i dodici mesi precedenti, per quanto riguarda la media dei prezzi di scambio registrati presso il mercato organizzato e, laddove sia confermato l'orientamento dell'Autorità in proposito, anche la variazione dei prezzi dell'energia per i clienti domestici;
 - con riferimento all'eventualità di fissare un contributo massimo in termini assoluti e uno minimo di riferimento, gli operatori interessati condividono l'orientamento dell'Autorità di non procedere;
 - per quanto riguarda, infine, le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo nonché la ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico:
 - alcuni operatori propongono di procedere con l'annullamento di parte degli obiettivi in capo ai distributori più volte nel corso dell'anno sulla base del contributo preventivo (non solo una volta l'anno come oggi avviene), eventualmente secondo cadenze prestabili, prevedendo un conguaglio al termine dell'anno d'obbligo in occasione della determinazione del contributo definitivo; per analoghe motivazioni, uno degli operatori suggerisce di prevedere un rimborso degli oneri finanziari a carico dei distributori, legati allo scostamento temporale tra investimenti e riconoscimento del contributo al termine dell'anno d'obbligo;
 - alcuni operatori propongono un limite temporale alla bancabilità dei titoli, e/o l'introduzione di un corrispettivo di giacenza da applicarsi ai titoli nella disponibilità di soggetti non obbligati oltre un prefissato periodo, al fine di limitare eventuali fenomeni speculativi da parte dei soggetti offerenti;
 - gli operatori generalmente condividono le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dal riconoscimento dei costi sostenuti tra i conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico individuate dall'Autorità.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere la definizione di un contributo tariffario unitario preventivo, propedeutico al successivo contributo tariffario definitivo, da riconoscere ai distributori soggetti agli obblighi di acquisto dei titoli di efficienza energetica; tale contributo preventivo ha la finalità, almeno dal punto di vista teorico, di fornire indicazioni preliminari di prezzo;
- rimandare a successivo provvedimento la definizione del contributo tariffario preventivo in funzione dei costi marginali di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, sulla base dei risultati derivanti da successive analisi e approfondimenti, anche sviluppati da università ed enti di ricerca;
- definire il contributo tariffario preventivo per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2014 affinché sia correlato al contributo definitivo riferito all'anno d'obbligo precedente, accogliendo pertanto parzialmente i suggerimenti di alcuni operatori, evitando comunque il riferimento alla media dei valori registrati nello scambio dei titoli, per evitare di conteggiare due volte gli effetti del medesimo periodo di riferimento; ciò al fine di ridurre la possibilità che il contributo preventivo e il contributo definitivo divergano, fino alla definizione del contributo tariffario preventivo in funzione dei costi marginali di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
- ai fini della determinazione del contributo preventivo, continuare a tenere conto, come già effettuato negli anni scorsi, della variazione percentuale del prezzo dell'energia, poiché esso appare tuttora rilevante nelle scelte degli operatori almeno dal punto di vista concettuale, non accogliendo quindi i suggerimenti volti all'eliminazione di tale parametro;
- accogliere, in merito al punto precedente, quanto suggerito dagli operatori, prevedendo di non utilizzare i dati *forward* per la determinazione delle variazioni percentuali dei prezzi dell'energia attese per i clienti finali domestici, poiché tali dati potrebbero non essere adeguatamente affidabili; perfezionare il criterio attualmente implementato e, in particolare, prevedere che il contributo tariffario preventivo venga calcolato sulla base dei dati a consuntivo disponibili più significativi e, in particolare, mediante:
 - l'utilizzo della media aritmetica delle riduzioni percentuali registrate per i clienti finali domestici in relazione all'energia elettrica, al gas naturale e al gasolio da riscaldamento, arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali,
 - la sostituzione dei valori dei prezzi attualmente adottati, riferiti al periodo compreso tra ottobre dell'anno precedente e settembre dell'anno corrente in relazione alla definizione del contributo tariffario dell'anno successivo, con i valori riscontrati nell'arco di 12 mesi e il più possibile prossimi all'effettiva data di determinazione del contributo preventivo; in particolare, i prezzi dell'energia elettrica e del gas sono riferiti al secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare precedente a quello in cui avviene la definizione del contributo e al primo trimestre successivo e, parimenti, il prezzo del gasolio da riscaldamento è riferito al periodo compreso tra aprile e marzo dei medesimi anni solari;

- la conferma dell'applicazione del fattore correttivo α come già indicato nel documento per la consultazione 485/2013/R/efr, e in particolare posto pari a 0,5, per le motivazioni ivi riportate;
- definire il contributo tariffario definitivo per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2014 prevedendo:
 - la correlazione con il contributo tariffario preventivo fissato per il medesimo anno d'obbligo, come già indicato nel documento per la consultazione 485/2013/R/efr;
 - l'accoglimento di quanto suggerito dagli operatori in merito all'utilizzo del valore medio ponderato dei soli prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato, nel medesimo anno d'obbligo e arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali, senza tenere conto anche dei prezzi degli scambi avvenuti tramite accordi bilaterali; ciò poiché l'analisi dei mercati negli scorsi anni ha evidenziato la presenza di molti scambi infragruppo, nonché la possibilità che attività commerciali nel settore dei servizi energetici possano essere regolate mediante scambi di titoli e che quindi vi sia il concreto rischio che i prezzi dei bilaterali possano essere poco indicativi o fuorvianti;
 - il parziale accoglimento di quanto suggerito dagli operatori in merito alla definizione del parametro k , da applicarsi alla differenza tra i prezzi di scambio di cui al precedente alinea e il contributo preventivo di riferimento, al fine di ripartire tale onere più equamente tra soggetti non obbligati e distributori; in particolare, si ritiene opportuno che, in funzione di tale differenza, il parametro k presenti un valore minimo predefinito (qui assunto pari a 0,85) e possa anche assumere valori variabili, senza soluzioni di continuità e maggiori di quello inizialmente indicato in consultazione, finalizzati a fare in modo che la differenza tra il contributo tariffario unitario definitivo e i prezzi unitari di mercato non superi un valore predefinito (qui assunto pari a 2 €TEE);
 - di non differenziare il parametro k di cui al precedente punto in funzione del fatto che gli obblighi in capo a ciascun distributore siano raggiunti nel corso del primo anno d'obbligo oppure successivamente, accogliendo in tal senso le osservazioni dei soggetti interessati;
- non procedere con la determinazione di un contributo massimo definito in termini assoluti e di un contributo minimo di riferimento, come già indicato nel documento per la consultazione 485/2013/R/efr e accogliendo i suggerimenti inviati da parte degli operatori; ciò poiché quanto previsto con il presente provvedimento già consente l'attuazione di quanto di competenza dell'Autorità ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
- definire il contributo tariffario preventivo previsto per l'anno d'obbligo 2013 in modo differenziato rispetto a quanto stabilito per gli anni successivi, al fine di ridurre il disequilibrio accumulato nel periodo 2008-2012 tra i prezzi di scambio dei titoli e i contributi allora riconosciuti, in particolare:
 - utilizzando, nella formula del contributo preventivo di cui ai precedenti punti, in luogo del contributo preventivo per l'anno 2012 (peraltro non definito), il valore medio ponderato dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nel periodo compreso tra giugno 2011 e maggio 2013;

- confermando la correlazione, già indicata nel documento per la consultazione 485/2013/R/efr, tra il contributo preventivo per l'anno d'obbligo 2013 e la variazione dei prezzi dell'energia riscontrata dai clienti domestici tra gli anni solari 2011 e 2013;
- prevedendo, con riferimento al precedente alinea, di valutare le variazioni dei prezzi a partire dall'ultimo valore utilizzato per la determinazione del contributo tariffario per l'anno d'obbligo 2012, al fine di non conteggiare due volte i medesimi elementi, e, pertanto, facendo riferimento, per quanto riguarda l'energia elettrica e il gas, al periodo compreso tra il quarto trimestre dell'anno solare 2011 e il primo trimestre dell'anno solare 2013, e parimenti, per quanto riguarda il gasolio da riscaldamento, tra i mesi di ottobre 2011 e di marzo 2013;
- non accogliendo quanto suggerito da alcuni operatori in merito alla possibilità di ricorrere al solo periodo 2012 – 2013 per il calcolo del valore medio ponderato dei prezzi degli scambi in borsa e/o per la variazioni dei prezzi dell'energia; ciò poiché la finalità della fissazione di un contributo specifico per il solo anno 2013 è quella di ridurre il gap accumulato a partire dal 2011 senza introdurre soluzioni di continuità e utilizzando dati adeguati relativi al periodo più prossimo alla data di definizione del contributo preventivo 2013 (giugno 2013);
- prevedere che entro il 30 giugno di ogni anno siano quantificati, sulla base delle formulazioni sopra riportate, sia il contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo appena terminato che il contributo tariffario unitario preventivo per l'anno d'obbligo appena iniziato;
- con riferimento alle modalità di erogazione del contributo:
 - non accogliere quanto suggerito da diversi operatori in merito alla possibilità di prevedere annullamenti degli obiettivi in capo ai distributori in corso d'anno in quanto si ritiene che ciò comporti un aumento dei costi amministrativi senza un sensibile beneficio per il funzionamento del mercato né un contenimento delle fluttuazioni dei prezzi di scambio dei titoli; peraltro, tale possibilità non appare coerente con lo spirito dell'articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 né con la possibilità, ivi introdotta, di compensare, senza sanzioni, l'eventuale quota dei propri obiettivi nel biennio successivo a ciascun anno d'obbligo (anziché nel solo anno successivo);
 - non ritenere opportuno prevedere i meccanismi di recupero degli oneri finanziari a carico dei distributori suggeriti da alcuni operatori, in considerazione del fatto che essi potrebbero alterare il funzionamento del mercato e atteso che dovrebbero essere poco rilevanti poiché la maggior parte delle negoziazioni si verifica negli ultimi mesi di ciascun anno d'obbligo;
 - non accogliere le richieste di limitazioni alla bancabilità dei titoli di efficienza energetica o di introduzione di un corrispettivo di giacenza, in quanto argomenti non più di competenza dell'Autorità né oggetto del documento per la consultazione 485/2013/R/efr e in considerazione del fatto che, in assenza di specifiche indicazioni, si ritiene opportuno dare continuità alla bancabilità completa dei titoli prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale 21 dicembre 2007; tenere conto delle osservazioni pervenute su tali aspetti ai fini del rilascio del parere, da parte dell'Autorità, in merito all'adeguamento delle linee guida relative al meccanismo dei certificati

- bianchi, ora spettante, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, al Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- prevedere l'abrogazione delle deliberazioni 219/04 e 98/06, riprendendo nel presente provvedimento le uniche parti procedurali tuttora valide;
 - con riferimento ai conti gestiti da Cassa Conguaglio per il Settore elettrico, confermare l'orientamento dell'Autorità e prevedere che i riconoscimenti degli oneri siano effettuati a valere sul "Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica" per quanto riguarda l'ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori elettrici, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata, e parimenti sul "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" per quanto riguarda l'ottemperanza agli obiettivi aggiornati in capo ai distributori di gas naturale, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzata.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO :

- rimandare a un successivo provvedimento la determinazione di un valore costante dei titoli di efficienza energetica per i grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 previa analisi delle osservazioni pervenute, in relazione a tali aspetti, in risposta al documento per la consultazione 485/2013/R/efr; ciò anche al fine di completare i necessari approfondimenti tuttora in corso;
- rimandare a un successivo provvedimento le disposizioni in merito ai grandi progetti e ai titoli di tipo V;
- non prevedere specifiche modalità operative per la consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'adempimento agli obblighi e non disporre indicazioni al GME, superando quanto disposto dalle deliberazioni 219/04 e 98/06 poiché, ai sensi dell'articolo 13 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, tali verifiche sono state assegnate al GSE a partire dall'anno d'obbligo 2013;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di avviare un'analisi specifica, anche per il tramite di università ed enti di ricerca, finalizzata alla definizione del contributo tariffario preventivo in funzione dei costi marginali di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica;
- prevedere che il valore, per ogni anno d'obbligo, del contributo tariffario unitario preventivo e definitivo sia calcolato, in applicazione del presente provvedimento, e reso disponibile con determinazione del Direttore della Direzione Mercati, previa informativa al Collegio dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione EEN 9/11, all'Allegato 1 e all'Allegato 2 alla deliberazione 53/2013/R/efr, all'articolo 2 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e inoltre le seguenti:
- a) anno d'obbligo è ciascun anno compreso nel periodo 2013 – 2016 di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, decorrente dall'1 giugno di ciascun anno solare al 31 maggio dell'anno solare successivo;
 - b) contributo tariffario unitario è il contributo tariffario definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell'articolo 9 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, riferito al singolo titolo di efficienza energetica;
 - c) obiettivo specifico aggiornato è l'obiettivo specifico a carico del singolo distributore obbligato ai sensi dell'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, maggiorato delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto, o, per il solo anno d'obbligo 2012, derivanti dalle compensazioni di cui all'articolo 5, comma 3, del medesimo decreto interministeriale 21 dicembre 2007, nonché come risulta da eventuali successivi aggiornamenti.

Articolo 2 ***Ambito di applicazione***

- 2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori definiti come soggetti obbligati dall'articolo 3 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 2.2 Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con il periodo 2013 – 2016 di vigenza degli obiettivi quantitativi di risparmio di energia primaria di cui all'articolo 4 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

Articolo 3 ***Contributo tariffario unitario preventivo e definitivo***

- 3.1 Il contributo tariffario unitario preventivo, espresso in €TEE, è calcolato, per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2014, mediante la seguente formula:

$$C_{PREVENTIVO}(t+1) = C_{DEFINITIVO}(t) \cdot [100 + \alpha \cdot E(t+1)]/100$$

dove:

- $C_{PREVENTIVO}(t+1)$ è il valore del contributo tariffario unitario preventivo definito per l'anno d'obbligo (t+1), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $C_{DEFINITIVO}(t)$ è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno

d'obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;

- α è il fattore correttivo definito pari a 0,5;
- $E(t+1)$ è la media aritmetica delle riduzioni percentuali, arrotondate con criterio commerciale a due cifre decimali, registrate per i clienti finali domestici per il:
 - valore medio della tariffa monoraria D2 dell'energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare (t) e nel primo trimestre dell'anno solare (t+1), in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
 - valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m³, al lordo delle imposte, nel secondo, terzo e quarto trimestre dell'anno solare (t) e nel primo trimestre dell'anno solare (t+1), in base ai dati resi noti trimestralmente dall'Autorità;
 - valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, nel periodo compreso tra aprile dell'anno solare (t) e marzo dell'anno solare (t+1) in base ai dati resi noti mensilmente dal Ministero per lo Sviluppo Economico,

rispetto ai rispettivi valori medi utilizzati ai fini del calcolo del termine $E(t)$.

3.2 Il contributo tariffario unitario definitivo, espresso in €TEE, è calcolato, per ciascun anno d'obbligo a partire dal 2013, mediante la seguente formula:

$$C_{DEFINITIVO}(t) = C_{PREVENTIVO}(t) + k \cdot [S(t) - C_{PREVENTIVO}(t)]$$

dove:

- $C_{DEFINITIVO}(t)$ è il valore del contributo tariffario unitario definitivo per l'anno d'obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $C_{PREVENTIVO}(t)$ è il valore, espresso in €TEE, del contributo tariffario preventivo unitario definito per l'anno d'obbligo (t), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- $S(t)$ è il valore medio ponderato, espresso in €TEE, dei prezzi degli scambi avvenuti presso il mercato organizzato nell'anno d'obbligo, in particolare nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare (t+1), arrotondato con criterio commerciale a due cifre decimali;
- k è un parametro adimensionale, pari a:

$$k = \text{MAX} \left\{ \beta; 1 - \frac{\gamma}{|S(t) - C_{PREVENTIVO}(t)|} \right\}$$

3.3 Ai fini del calcolo del parametro k:

- β è pari a 0,85;
- γ è pari a 2,00 €TEE;
- $|S(t) - C_{PREVENTIVO}(t)|$ è il valore assoluto della differenza tra $S(t)$ e $C_{PREVENTIVO}(t)$, espresso in €TEE.

Articolo 4

Determinazione del contributo unitario preventivo per l'anno d'obbligo 2013

4.1 Il contributo tariffario unitario preventivo per il solo anno d'obbligo 2013, espresso in €TEE, è definito mediante la seguente formula:

$$C_{PREVENTIVO}(2013) = S(2011/13) \cdot [100 + 0,5 \cdot E(2013)]/100$$

dove:

- $S(2011/13)$ è il valore medio ponderato degli scambi di titoli di efficienza energetica registrati presso il mercato organizzato nel periodo giugno 2011 – maggio 2013, pari a 103,69 €TEE;
- $E(2013)$ è il termine $E(t+1)$ di cui all'articolo 3, comma 1, valutato, con le medesime modalità, nel periodo ottobre 2011 - marzo 2013 e pari, pertanto, al valore -14,01.

Il contributo tariffario unitario preventivo per l'anno d'obbligo 2013 è pertanto pari a 96,43 €TEE.

Articolo 5

Erogazione del contributo tariffario definitivo totale annuo

- 5.1 Il contributo tariffario unitario definitivo di cui all'articolo 3, comma 2, viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III, di tipo IV, nonché di tipo II-CAR non ritirato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 5 settembre 2011, consegnato da ciascun distributore obbligato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sino al raggiungimento dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore nell'anno d'obbligo.
- 5.2 Il contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato, per ciascun anno d'obbligo, è pari al prodotto tra il corrispondente contributo tariffario unitario definitivo di cui all'articolo 3, comma 2, e il numero dei titoli di efficienza energetica di cui al precedente comma.
- 5.3 L'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata da Cassa Conguaglio per il settore elettrico, ai sensi dell'articolo 16 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, su specifica richiesta del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. dopo aver completato le operazioni di verifica di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto e, comunque, fino al raggiungimento dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore.
- 5.4 L'erogazione di cui al comma precedente viene effettuata:
- a valere sul “Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica” di cui all'articolo 53 del Testo Integrato Trasporto, indipendentemente dalla tipologia di titoli utilizzati, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto interministeriale 28 dicembre 2012;
 - a valere sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale” di cui all'articolo 57 della RTDG 2014-2019, indipendentemente dalla tipologia di titoli

utilizzati, a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.

Articolo 6
Disposizioni finali

- 6.1 La deliberazione 219/04 e la deliberazione 98/06 sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 6.2 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di avviare un'analisi specifica, anche per il tramite di università ed enti di ricerca, finalizzata alla definizione del contributo tariffario preventivo in funzione dei costi marginali di investimento necessari per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica.
- 6.3 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità di calcolare e rendere disponibile con propria determinazione, per ogni anno d'obbligo, il valore del contributo tariffario unitario preventivo e definitivo in applicazione del presente provvedimento, previa informativa al Collegio dell'Autorità.
- 6.4 Con successivo provvedimento viene determinato il valore costante dei titoli di efficienza energetica per i grandi progetti di cui all'articolo 8 del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.
- 6.5 Il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
- 6.6 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

23 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni